



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FORLEO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNI	NICOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARANGELLA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 992/10 depositato il 01/04/2010

- avverso la sentenza n. 54/1/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO N.150 74100 TARANTO TA

altre parti coinvolte:

EQUITALIA PRAGMA SPA  
VIA XX SETTEMBRE 6 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 5079/2008 IVA-ALTRO  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 5079/2008 IRAP

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 992/10

UDIENZA DEL

21/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2139

PRONUNCIATA IL:

21/11/14

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

28/11/14

Il Segretario

[Signature]



300

[Signature]



## FATTO

La signora [REDACTED], nella qualità di rappresentante legale della [REDACTED] rappresentate e difesa dal dr. Vito Montanaro, con ricorso depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto in data 9 luglio 2008, notificato in data 27 giugno 2008 all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 5079/2008 notificata in data 6 maggio 2008 di Euro 38.737,10, relativa alla cartella di pagamento n. 106.2003.1002549339.

La società contribuente, nel ricorso introduttivo, eccepiva la nullità dell'avviso di pagamento in quanto la cartella di pagamento n. 10320031002549339 era stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con sentenza n. 318/4/2006 passata in giudicato.

Inoltre, contestava la mancata sottoscrizione dell'avviso impugnato e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La Equitalia Pragma S.p.A. si costituiva in giudizio con controdeduzioni prodotte in data 1 ottobre 2008 contestando le eccezioni sollevate dalla contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con ordinanza dell'1 ottobre 2008 accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto 1 si costituiva in giudizio con controdeduzioni presentate in data 10 ottobre 2008 e successive memorie illustrative depositate il 14 ottobre 2008 ed il data 6 novembre 2008 con le quali, tra le altre, chiariva e precisava i fatti relativi al giudizio concernente la cartella di pagamento n. 10620031002549339 dell'importo di Euro 406.612,69, posta a fondamento dell'avviso di pagamento impugnato, conclusosi con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 318/04/06 del 9 maggio 2006 citata dalla società contribuente. In particolare, l'Ufficio esponeva:



- che nel giudizio relativo alla cartella n. 10620031002549339 l'Agenzia aveva richiesto al giudice la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito del condono ex art. 9bis L. 289/2002 prodotto dalla società;
- la società, sulla scorta della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, aveva richiesto lo sgravio degli importi residui iscritti a ruolo;
- l'Ufficio a seguito di tale richiesta aveva proceduto a riesaminare gli atti del condono ed ha ritenuta dovuta, a fronte dell'importo totale della cartella di pagamento di Euro 406.612,69, la somma di Euro 31.742,52 in quanto il condono ex art. 9 bis L. 289/2002 ha riguardato i versamenti dovuti a saldo dell'anno 1999 e non anche i versamenti dovuti a titolo di acconto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con sentenza n. 54/1/09 del 3 dicembre 2008, depositata il 6 febbraio 2009, accoglieva il ricorso della società contribuente sulla base del rilievo che *«...la cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione impugnata, è stata oggetto di un giudizio, che è stato dichiarato estinto ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992... ..»*.

\* \* \*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto Ufficio Controlli, con atto notificato al difensore della società contribuente e alla Equitalia Pragma SpA con raccomandata del 17 marzo 2010, depositato nella Segreteria di questa Commissione l'1 aprile 2010 e presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il 23 marzo 2010 ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 54/1/09 del 3 dicembre 2008, depositata il 6 febbraio 2009, non notificata.



L'Ufficio censura la sentenza impugnata eccependo, con un unico ed articolato motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 46 del d.lgs. 546/1992 e 2909 c.c..

L'Ufficio sostiene che i giudici di primo grado hanno erroneamente ritenuto che con la sentenza n. 314/4/2006, passata in giudicato, la Commissione Tributaria di Taranto ha annullato la cartella di pagamento da cui trae origine l'avviso in contestazione.

L'Ufficio deduce che il contenuto della sentenza n. 318/4/2006 della CTP di Taranto è di «...*semplice estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992; una pronuncia di carattere meramente processuale, e quindi, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale sussistente tra le parti...*».

L'Ufficio, conseguentemente, conclude che non essendo stata pronunciata alcuna declaratoria di annullamento ne deriva che gli importi residui portati dal ruolo e dalla cartella di pagamento sono esistenti, dovuti ed esigibili.

L'Ufficio ha chiesto:

- di dichiarare l'assenza di alcun giudizio sostanziale che accerti e commini l'annullamento totale della partita di ruolo T001027120159102790000025/D della relativa cartella di pagamento, e per l'effetto di dichiarare dovute ed esigibili le somme residue dagli stessi atti portate;
- per l'effetto respingere il ricorso di controparte perché del tutto infondato e dichiarare la legittimità sostanziale e formale dell'avviso di intimazione impugnato.

Il tutto con vittoria di spese.

La società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in persona del rappresentante legale pro tempore Signora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dal Dr. Vito Montanaro, si è costituita in giudizio con controdeduzioni prodotte in data 28 ottobre 2014 con le quali ha evidenziato:



- che la sentenza n. 318/4/2006 è estintiva del giudizio per cessata materia del contendere;
- che la dichiarazione integrativa di condono ex art. 9bis della Legge 289/2002, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, definisce anche gli omessi versamenti degli acconti in quanto confluiti nei rispettivi saldi a debito;
- che la sentenza di estinzione del giudizio non ha natura meramente processuale ma, anzi, in quanto estintiva dell'originaria pretesa, riverbera i suoi effetti anche sulla conseguente intimazione oggetto della presente controversia;
- che la estinzione del giudizio è fondata sulle dichiarazioni esplicite dell'Ufficio;
- che l'Ufficio ha ommesso di appellare la sentenza n. 318/4/2006.

La società contribuente ha chiesto di confermare la sentenza appellata e la nullità dell'intimazione, con vittoria di spese e onorari.

\* \* \*

### DIRITTO

L'appello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto Ufficio Controlli è infondato.

Il Collegio osserva preliminarmente che la presente controversia trova la regolamentazione propria nella generale disposizione dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1 secondo cui «...*Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla Legge ...*».

Nel caso di specie nel giudizio relativo alla cartella di pagamento prodromica all'avviso qui in contestazione, i giudici nella sentenza, divenuta definitiva, hanno



dato atto che l'Ufficio ha chiesto la cessazione della materia del contendere senza alcuna riserva, e, quindi, per tutte le somme iscritte a ruolo. Conseguentemente, i giudici hanno dichiarato la estinzione del giudizio che, si ribadisce, è relativo alla cartella prodromica all'avviso qui in contestazione, senza alcuna specifica limitazione e né tale limitazione è stata richiesta dall'Ufficio. D'altronde nel presente giudizio nelle controdeduzioni prodotte in primo grado l'Agenzia ha chiarito che solo a seguito della richiesta di sgravio del contribuente, conseguente alla estinzione del giudizio, ha proceduto a riesaminare gli atti del condono ed ha ritenuta dovuta, a fronte dell'importo totale della cartella di pagamento di Euro 406.612,69, la somma di Euro 31.742,52 in quanto il condono ex art. 9 bis L. 289/2002 ha riguardato i versamenti dovuti a saldo dell'anno 1999 e non anche i versamenti dovuti a titolo di acconto.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio nell'appello proposto, la declaratoria di estinzione ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992 comporta «...*la caducazione di tutti i provvedimenti resi nel relativo processo , non trovando applicazione la diversa regola di cui all'art. 310 c.p.c., in quanto il perdurare degli effetti ivi previsto per tali pronunce contrasterebbe con l'accettata definizione del rapporto oggetto delle stesse ...*» (Cass, n. 18640 del 2008).

E' di tutta evidenza, quindi, che soltanto impugnando quella sentenza l'Ufficio avrebbe potuto far valere la parte di pretesa che è portata dall'ingiunzione oggetto del presente procedimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore in quanto dichiaratosi anticipatario.



La Commissione,

**P.Q.M.**

- 1) rigetta l'appello come sopra proposto dall'Ufficio;
- 2) condanna l'Ufficio alle spese del presente giudizio per Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Taranto 21 novembre 2014

Il Relatore

(Nicola Bruni)

Il Presidente

(Luigi Forteo)